

Data: 20-06-2007

Area tematica: Personale docente

Argomento/i: Personale con contratto a tempo determinato Tempo parziale

Domanda: Quesito n. 1

Si chiede se, a un docente aspirante supplente, impegnato in lavoro presso azienda privata in regime part-time (20 ore), può essere conferita una supplenza di ore 9.

Quesito n. 2

Visto che ad un docente aspirante supplente si può conferire una supplenza per completamento cattedra, si chiede se tale completamento può avvenire con una scuola sia paritaria che privata.

Risposta: Si risponde nell'ordine ai quesiti posti:

1) In merito alle incompatibilità del personale docente, la principale norma di riferimento è l'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, il quale riprende l'art. 58 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, così come modificato dal D.Lgs. 31.3.1998, n. 80, nonché il TU 3/1957, la legge 662/1996 e l'art. 508 del D.Lgs. 297/1994.

Tale norma, nel rispetto del principio generale dell'esclusività del rapporto di lavoro pubblico, disciplina il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell'Amministrazione da cui dipende. Ciò vuol dire che in linea di principio il personale docente/ata non può svolgere nessun altro lavoro subordinato.

Il lavoro dipendente è vietato anche al docente a tempo determinato in quanto espressamente precluso dall'art. 508 comma 10 del D.Lgs. 297/1994: "Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione".

Specificamente sono attività incompatibili:

- l'esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo (ad esempio istruttore di scuola guida);
- l'impiego alle dipendenze di privati;
- l'incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Il pubblico dipendente è obbligato - all'atto della stipulazione di contratto di lavoro individuale (a tempo indeterminato o determinato) con la P.A., entro 30 giorni e sotto la sua responsabilità - a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità ovvero, in caso contrario, a presentare opzione per il nuovo rapporto di lavoro. L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporta la mancata stipulazione del contratto o, per i rapporti già instaurati, l'immediata risoluzione dei medesimi.

Pertanto al docente aspirante supplente, titolare di un contratto di lavoro con un'azienda privata, anche se in regime di part-time (20 ore), non può essere conferita una supplenza di ore 9.

2) La circostanza è ancora regolata dall'art. 4 del D.M. n. 201 del 25/05/2000 nei termini seguenti: "1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale

per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.

2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei seguenti criteri. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.

3. Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi scuola, di istitutore, ovvero in qualità di personale amministrativo tecnico e ausiliario, anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità”.

Anche il nuovo Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo previsto dal D.M. del 13/06/2007, art. 4, che entrerà in vigore dal prossimo 1° settembre, prevede una regolamentazione analoga.

Pertanto il docente in questione ha titolo a completare la supplenza in scuola paritaria o privata “con oneri a carico delle scuole medesime”.